



# COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU IN CONFORMITÀ  
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27/12/2019.**

Nr. Progr. **7**

Data **28/05/2020**

Seduta NR. **1**

L'anno *DUEMILAVENTI* questo giorno *VENTOTTO* del mese di *MAGGIO* alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LODIGIANI FABRIZIO	SINDACO	S
FARAONI ELISABETTA	VICESINDACO	S
SCOTTI GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
RIVAROLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
LIGUORI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
AGAROSSO DANIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANFREDINI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
SCAGLIONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARATTI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
PEZZANI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
SCARATTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
<i>Totale Presenti: 11</i>		<i>Totale Assenti: 0</i>

Assiste alla seduta il *SEGRETARIO COMUNALE*, *Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI* che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di *SINDACO*, il signor *Dott. FABRIZIO LODIGIANI* assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:  
APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160  
DEL 27/12/2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 23/12/2019: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente I.M.U.: aliquote per l'anno 2020";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 23/12/2019: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente ITASI: aliquote e individuazione dei servizi indivisibili per l'anno 2020";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 23/12/2019: "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).";

**PRESO ATTO** che:

- la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 all'art.1, comma 738, stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019 e quindi si rende necessario procedere all'approvazione delle nuove aliquote IMU in conformità alla nuova normativa;

**RICHIAMATI** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU ed in particolare:

- il **comma 740**, relativo al presupposto dell'imposta che è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma seguente n. 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il **comma 741** contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- il **comma 743** che stabilisce che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni, la "finzione giuridica" di non edificabilità delle aree considerate fabbricabili si applica solo ai soggetti in possesso dei requisiti di coltivatore diretto o I.A.P.;
- il **comma 744** conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- il **comma 747**, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.L.vo 22.01.2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- il **comma 748**, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il **comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il **comma 751**, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il **comma 752**, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
- il **comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86%, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06% o di diminuzione fino al limite dello 0,76%, riservata allo Stato;
- il **comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il **comma 753** fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,7%;

- il **comma 758** stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L.gvo 29.03.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L.gvo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993;
- il **comma 760** conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della L. 28.12.2015, n. 208;
- il **comma 761** prevede che l'imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il **comma 762** prevede il versamento dell'imposta al Comune per l'anno in corso, in due rate scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);
- il **comma 763**, prevede il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- il **comma 765** dispone che il versamento del tributo sia effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.L.gvo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.L.gvo 07.03.2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**RILEVATO** inoltre che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC ed in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**CONSIDERATO** il D.L. n. 54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/201 e la legge n. 147/2013 che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, A9), l'abolizione dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse come chiarito nella Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, circa l'obbligo di

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU che inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**ATTESTO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	Esente
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,50% con la detrazione di € 400,00 del comma 10 dell'art. 13, modificata dalla CC n.37/2014
Altri fabbricati	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	Esenti
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	0,10%
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	0,86%
Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita (fino alla perdita di detta caratteristica)	0,10%

**RITENUTO** di dover prevedere per l'esercizio 2020 un gettito stimato delle entrate relative all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria pari a € 118.000,00;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte riservata alla componente IMU, regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.07.2014 ed in corso di aggiornamento;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti, espressi nelle modalità di legge;

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 47 e 48 del 23/12/2019 con le quali era stata deliberata le aliquote di IMU e TASI per l’anno 2020;
- 3) Di approvare le nuove aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU
Abitazione principale e relative pertinenze diverse da A1-A8-A9	Esente
Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze	0,50% con la detrazione di € 400,00 del comma 10 dell’art. 13, modificata dalla CC n.37/2014
Altri fabbricati	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione	Esenti
Terreni agricoli individuati in base ai criteri stabiliti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	Esenti
Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 147/2013)	0,10%
Fabbricati classificati in categoria catastale D esclusi i rurali	0,86%
Fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa	0,10%

costruttrice alla vendita (fino alla perdita di detta caratteristica)	
---	--

- 4) Di stimare in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per l'IMU ed in relazione alle aliquote sopraindicate, il gettito complessivo dell'imposta 2019 in € 85.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti, espressi nelle modalità di legge;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 28/05/2020**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **30/05/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 30/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 30/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DR.SSA CAPPELLI CAROLINA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **28/05/2020**

Data 28/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **28/05/2020**

Data 28/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA*

---

**COMUNE DI CELLA DATI**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. 7      Data Delibera **28/05/2020**

---

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27/12/2019.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL  
RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to Rag. Angela Roseghini*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 21/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
*F.to Rag. Angela Roseghini*